

FISCALITÀ CONTRIBUZIONE

Per l'azienda	Deducibilità senza alcun limite
Per il dirigente	<p>Il contributo versato al Fondo (Quota impresa + quota dirigente + eventuale quota di contribuzione aggiuntiva) è un onere deducibile dal reddito complessivo (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005) fino ad un massimo di € 5.164,57.</p> <p>Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29.</p>

MANCATA DEDUZIONE

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la deduzione dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente (come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del T.U.I.R.) e tale deduzione viene successivamente certificata dallo stesso datore di lavoro nel modello CUD relativo ai redditi corrisposti nell'anno precedente, indicando ai punti preposti i contributi di previdenza complementare esclusi dall'imponibile e quelli non esclusi dall'imponibile.

In base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs.252/2005, qualora la contribuzione (quota azienda + quota dirigente + eventuale quota di contribuzione aggiuntiva, **esclusa la quota riferibile al TFR**) versata in favore dell'iscritto non abbia trovato capienza nei limiti di deducibilità previsti per legge, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione.

A tal fine, è necessario che il dirigente che ricade in tale fattispecie, comunichi al Fondo, tramite l'apposito "modulo mancata deduzione contributi", l'ammontare della contribuzione non dedotta **entro il 31 dicembre** (era 30 settembre fino al 2006) **dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.